

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

Premesse

1. Il presente regolamento, redatto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, regolati dall'Ordinamento Comunitario, disciplina la tenuta dell'Albo Fornitori (di seguito anche "Elenco") previsto dall'art. 125 c. 12 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici".
2. L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali risultano preliminarmente dichiarati e comprovati ai sensi del D.P.R. 445/2000 i requisiti di ordine generale, capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 34, 37, 38, 39, 41 e 42 del Codice.
3. L'iscrizione di un operatore economico nell'Elenco costituisce presunzione di idoneità di partecipazione per quel soggetto alle procedure di affidamento di servizi e forniture da parte dell'Istituto.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Albo fornitori: Albo dei fornitori, prestatori di servizi e destinatari di incarichi professionali dell'ISNART nei cui elenchi sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali (di seguito anche "elenco degli operatori economici" o "elenco dei fornitori");

IS.NA.R.T.: Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, Società Consortile per Azioni in House al sistema camerale (di seguito anche "ISNART", "Stazione Appaltante");

Forniture: beni strumentali o di consumo acquisiti dall'ISNART per le proprie necessità (vedi anche art. 3, comma 9, Codice dei Contratti);

Servizi: prestazioni di terzi acquisite dall'ISNART per le proprie necessità (vedi anche art. 3, comma 10 Codice dei Contratti; allegato II, codice dei contratti);

Codice dei Contratti: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. 02.05.2006 n. 100, s.o.n. 107/L);

Comprovare: Dichiarare ai sensi e nelle forme previste del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 Il presente elenco viene utilizzato dall'ISNART per l'espletamento delle procedure in economia di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28 del Codice dei Contratti, pari ad Euro 206.000, 00 oltre IVA, salva successiva modificazione di detta soglia.

2.2 La Stazione appaltante ha facoltà, con scelta motivata, di rivolgersi a soggetti non iscritti all'Albo; la motivazione deve avere ad oggetto le caratteristiche peculiari della procedura di affidamento, tali da giustificare la scelta di soggetti esterni all'Elenco.

2.3 In considerazione di quanto sopra, la domanda di iscrizione all'Elenco, le dichiarazioni e documentazioni ovvero gli altri elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Elenco medesimo, senza la costituzione di un vincolo in capo all'ISNART in ordine all'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.

ARTICOLO 3 - OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE

3.1 Possono presentare domanda d'iscrizione all'Elenco oggetto del presente regolamento i seguenti operatori economici, purché non versino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 Codice dei Contratti e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento:

1) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni del Codice Civile;

- 2) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni e integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- 3) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- 4) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, ai sensi dell'art. 34 del Codice dei Contratti;
- 5) i liberi professionisti ed i consorzi tra di essi;
- 6) ogni altro operatore economico che rientri nelle fattispecie indicate all'art. 34 e seguenti del citato Codice dei Contratti ovvero tutti gli operatori economici individuati dalla normativa comunitaria.

3.2 Si precisa che sono ammessi a presentare domanda di iscrizione per tutte le categorie di servizi (allegato 2) anche gli Enti No Profit e le Università, a condizione che lo svolgimento della specifica attività imprenditoriale oggetto di ciascuna delle singole categorie di servizi per cui si chiede l'iscrizione non sia incompatibile con il loro statuto.

ARTICOLO 4- REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

4.1 L'operatore economico che avvia con la propria richiesta il procedimento di iscrizione all'Elenco deve dichiarare e comprovare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di seguito predeterminati:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione, con avvenuta denuncia di inizio attività;
- b) Insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

4.2 L'operatore economico deve altresì dichiarare e comprovare nelle stesse forme previste dall'art. 4.1 i seguenti requisiti di ordine speciale:

- a) Elenco delle principali forniture e/o servizi effettuati negli ultimi tre anni;

- b) Dichiarazione concernente il fatturato globale negli ultimi tre esercizi;
- c) Eventuali certificazioni di qualità e attestazioni in possesso dell'operatore;
- d) Per i professionisti, in alternativa al punto 4.1.a, la vigenza e l'iscrizione all'eventuale albo professionale di appartenenza.

4.3 Gli operatori economici iscritti, a pena di decadenza dell'iscrizione, hanno l'onere di comunicare, entro il termine di 60 giorni, qualsiasi variazione od aggiornamento in merito ai fatti dichiarati nella domanda di iscrizione.

4.4 L'ISNART può avviare procedure di controllo di conformità e di permanenza dei requisiti contenuti nelle dichiarazioni e nei documenti che corredano le domande di iscrizione.

ARTICOLO 5 - FORMA DELLA DOMANDA

5.1 Gli operatori che intendono richiedere l'iscrizione all'Elenco, devono presentare domanda mediante il modulo di cui all'allegato 1, (disponibile sul sito web in www.isnart.it) e presso la sede della Stazione Appaltante.

5.2 Nel modello di domanda sono rese le dichiarazioni che verranno fornite ai sensi del D.P.R. 445/2000.

5.3 Con la sottoscrizione l'operatore economico istante dichiara il possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione all'Elenco.

5.4 La domanda deve contenere l'indicazione di una o più categorie merceologiche per le quali l'operatore economico intende iscriversi e, con riferimento a ciascuna di esse, deve indicare la classifica/che di importo di cui all'allegato 2.

5.5 Il plico contenente le domande dovrà essere indirizzato all' IS.NA.R.T., Corso d'Italia, 92 – 00198 ROMA, mediante raccomandata a/r (avviso di ricevimento), corriere speciale o mediante consegna a mano, e dovrà recare all'esterno la dicitura "Albo fornitori – domanda d'iscrizione".

5.6 Il recapito del plico di cui al comma precedente rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo – non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi – lo stesso non giunga a destinazione.

5.7 La domanda dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico.

ARTICOLO 6 - PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

6.1 Qualsiasi operatore economico può richiedere in qualsiasi momento di essere inserito nell'Elenco prestatori di servizi e fornitori ISNART.

6.2 Le richieste di iscrizione possono avere ad oggetto più categorie merceologiche, di cui all'allegato 2, nelle quali l'operatore intenda essere inserito.

6.3 L'ISNART, in seguito alla richiesta dell'operatore economico interessato all'inserimento nell'albo fornitori, sarà tenuto alla tempestiva comunicazione di inizio del procedimento e del responsabile del procedimento e all'adozione del provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni.

6.4 L'accoglimento della domanda di iscrizione, ovvero l'inammissibilità o il rigetto della stessa, verrà comunicata per iscritto al richiedente interessato.

6.5 Nel caso in cui la documentazione fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste le opportune integrazioni, che devono essere fornite, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della ricezione della richiesta della Stazione Appaltante.

6.6 Al verificarsi della fattispecie di cui al punto 6.5, il termine previsto per l'adozione del provvedimento decorrerà dal perfezionamento dell'integrazione della domanda.

6.7 Le domande saranno idonee per l'iscrizione nell'Elenco solo se regolari ovvero se integrate dai requisiti richiesti dall'Istituto.

ARTICOLO 7 - ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

7.1 Contestualmente all'adozione del provvedimento di accoglimento della richiesta di iscrizione, l'ISNART, in persona del responsabile del procedimento, provvederà all'iscrizione dell'operatore economico interessato nell'albo fornitori.

7.2 L'iscrizione comporta l'inserimento in una o più categorie merceologiche di cui all'allegato 2.

7.3 Ciascun operatore economico, in persona del legale rappresentante, è tenuta a comunicare, entro il termine di 60 giorni, qualsiasi variazione od aggiornamento in merito ai fatti dichiarati e sottoscritti nel modulo di cui all'art. 5.1.

7.4 L'elenco deve essere aggiornato dalla Stazione Appaltante senza ritardo rispetto all'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di iscrizione, ovvero alla ricezione dell'aggiornamento o della variazione.

ARTICOLO 8 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

8.1 Con riferimento a ciascuna delle categorie di servizi e forniture di cui all'allegato 2 del presente regolamento, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, provvederà alla consultazione di almeno cinque operatori economici per le procedure di cottimo fiduciario di cui all'art. 125 del Codice dei Contratti, se sussistono soggetti idonei in tale numero.

8.2 L'ISNART non ha l'obbligo di invitare tutte le imprese iscritte all'elenco, né deve fornire adeguata motivazione del mancato invito.

8.3 Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di invitare alla procedura di cottimo fiduciario anche operatori economici non iscritti all'elenco.

8.4 La Stazione Appaltante potrà utilizzare l'elenco di cui al presente regolamento anche per la scelta dell'operatore economico nella procedura di affidamento diretto.

ARTICOLO 9 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

9.1 Viene prevista dal presente regolamento la cancellazione di un fornitore dall'Albo al verificarsi degli eventi di seguito elencati:

- 1) omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza o alla successiva venuta meno dei requisiti di iscrizione;
- 2) omessa comunicazione tempestiva in merito alle variazioni di cui agli artt. 4.3 e 7.3;
- 3) perdita anche di un solo dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 4.1;
- 4) mancata presentazione di offerte per quattro inviti nel corso di un anno solare, senza fornire in merito alcuna giustificazione scritta;
- 5) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- 6) espressa richiesta da parte dell'operatore economico;
- 7) accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione della prestazione o delle forniture o dei lavori, ad insindacabile giudizio dell'ISNART;
- 8) cessazione dell'attività dell'operatore economico;

ARTICOLO 10 - PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE

10.1 Salvo il caso di cui al punto n. 6 dell'art. 9, la Stazione Appaltante deve comunicare l'avvio del procedimento di cancellazione all'operatore economico, a mezzo raccomandata a/r (avviso di ricevimento) contenente sintetica motivazione, indicazione del responsabile del procedimento e avvertenza circa la possibilità per l'operatore economico di controdedurre a mezzo di memoria scritta ovvero mediante deposito di documenti nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione.

10.2 Competente all'adozione del provvedimento di cancellazione è il responsabile del procedimento.

ARTICOLO 11 - PUBBLICITÀ

11.1 Il presente Regolamento e l'avviso agli operatori economici circa la possibilità di presentare domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori a norma del presente Regolamento, saranno pubblicati dall'ISNART:

- integralmente sul proprio sito internet **www.isnart.it**
- sulla GURI;
- per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale;
- per estratto su due quotidiani a diffusione locale;

11.2 L'ISNART provvederà altresì a dare idonea pubblicità a qualsiasi modifica del presente regolamento.

ART. 12 – NORME TRANSITORIE

12.1 L'entrata in vigore del presente regolamento non comporta per gli operatori economici già presenti nell'Albo fornitori tenuto da ISNART sulla base della precedente disciplina l'onere di riproposizione della domanda. Resta onere degli operatori già iscritti di comunicare nel termine di gg.60 dalla pubblicazione sul GURI eventuali variazioni rispetto ai dati già forniti all'ISNART.

ALLEGATI:

- 1 - Modulo di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo dei Fornitori di ISNART, categoria Servizi e/o Forniture
- 2 - Elenco delle Categorie Merceologiche